

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2238}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, CIFARELLI, FORMICA, REGGIANI, ROGNONI

Presentata il 7 novembre 1984

Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale — sezione italiana — con sede in Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Servizio sociale internazionale (SSI) è una organizzazione internazionale che opera a favore di tutti coloro — italiani, stranieri e apolidi — che hanno problemi la cui soluzione esige un intervento di servizio sociale in due o più paesi, anche in collaborazione con gli organi ministeriali, amministrativi e locali interessati. Tale Servizio, la cui sede centrale è a Ginevra, è costituito da 21 Sezioni nazionali e da numerose delegazioni in diversi paesi. In Italia, com'è noto, opera la Sezione italiana, eretta in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361.

Con legge 14 aprile 1982, n. 167 alla sezione italiana è stato concesso un contributo straordinario di 150 milioni di lire per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, per consentire alla sezione stessa lo svol-

gimento degli importanti compiti istituzionali a cui è tenuta. Esaurito tale contributo, per il presente anno e per quelli prossimi si profila il rischio, per mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie, di una paralisi dell'attività del Servizio sociale italiano in quanto il medesimo non sarebbe più in grado di iniziare o di portare a termine i programmi di intervento, a danno di tutti quei cittadini che hanno assoluto bisogno di assistenza.

La presente iniziativa legislativa è diretta, appunto, a evitare il grave inconveniente. Essa prevede, infatti, la concessione alla sezione italiana del Servizio sociale italiano di un nuovo contributo straordinario per gli anni 1984, 1985 e 1986 in misura adeguata agli interventi che si reputano indispensabili per il conseguimento delle finalità, sociali e altamente umanitarie, dell'organizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, a favore dell'associazione « Servizio sociale internazionale - sezione italiana », con sede in Roma, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

ART. 2.

Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 3.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici, possono affidare al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana - lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 400 milioni all'anno per il triennio 1984-1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.